

## **REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE**

### **Art.1- Definizione dei prestiti sociali**

1. I depositi in denaro effettuati esclusivamente da soci persone fisiche per il conseguimento dell'oggetto sociale con obbligo di rimborso per la Cooperativa sono definiti prestiti sociali e sono disciplinati dal presente Regolamento. I depositi di cui sopra vengono effettuati mediante versamenti in denaro sui conti di prestito sociale di cui al successivo art. 4.
2. La raccolta dei prestiti sociali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera "a" del decreto legislativo n, 385 del 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.
3. Non sono prestiti sociali, e pertanto non costituiscono oggetto del presente regolamento, i depositi vincolati versati dai soci in relazione all'assegnazione di alloggi o della prestazione di particolari servizi, la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto contrattuale instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Cooperativa ed il socio.
4. Non costituiscono, altresì, prestiti sociali i versamenti effettuati dai soci prenotari o assegnatari di alloggi destinati all'assegnazione in proprietà il cui importo debba essere compensato con il prezzo di assegnazione dovuto dal Socio alla Cooperativa.

### **Art.2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa**

1. I depositi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere effettuati dai soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, previa stipula di apposito contratto scritto.
2. La Cooperativa non può accettare ulteriori prestiti da parte di soci che abbiano raggiunto i limiti patrimoniali previsti dalle disposizioni che danno attuazione all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385.
3. La Cooperativa restituirà ai soci interessati la quota dei prestiti che, alla chiusura dell'esercizio, ecceda i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con priorità per i prestiti ordinari rispetto a quelli vincolati e, per questi ultimi, con priorità per i prestiti con vincoli di minore durata.

4. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi ai prestiti sociali ed alle operazioni sugli stessi effettuate, restando esclusa ogni informazione a terzi.
5. Nel trattamento dei dati acquisiti a seguito della conclusione del contratto di prestito, la Cooperativa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, fornendo al socio, nelle forme contemplate dalla stessa normativa, la prescritta informativa ed ogni altro chiarimento eventualmente necessario.

### **Art. 3 – Importo massimo dei prestiti sociali**

1. Il risparmio raccolto presso ciascun socio non può superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni. Tali importi e limiti saranno indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa.
2. I prestiti complessivamente effettuati da ciascun socio, anche se suddivisi in più conti, che abbiano raggiunto l'importo massimo in vigore ai sensi del comma precedente non possono essere ulteriormente aumentati.  
Qualora l'accREDITamento degli interessi maturati nel corso dell'anno produca il superamento di tale importo massimo, gli interessi eccedenti detto importo massimo sono considerati infruttiferi e sono rimborsati al socio.
3. La raccolta complessivamente effettuata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal Paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e dal Capitolo 2 del Titolo IX delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare attuativa n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti.
4. L'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie che li assistono, nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio della Cooperativa.

### **Art.4 - Apertura dei conti di prestito sociale**

1. In presenza delle condizioni di cui all'articolo 2 ed entro l'importo massimo in vigore ai sensi dell'articolo 3, ciascun socio può richiedere l'apertura di uno o più conti di prestito sociale.
2. I conti di prestito sociale sono nominativi ed intestati al socio che ne ha richiesto l'apertura. Non sono ammessi conti cointestati.
3. Il deposito minimo iniziale per l'apertura di ciascun conto di prestito sociale è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che provvederà a darne comunicazione ai soci nel foglio analitico affisso presso la propria sede.

4. Per l'apertura del conto di prestito sociale il socio deve sottoscrivere il contratto che disciplina il conto e depositare la propria firma.

Il socio intestatario deve essere munito di un documento di riconoscimento non scaduto e del codice fiscale, di cui la Cooperativa tratterà fotocopia.

5. Il socio intestatario è tenuto a informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione, tutte le comunicazioni della Cooperativa al socio si intenderanno per ricevute se dirette all'ultimo domicilio reso noto.
6. All'atto dell'apertura del conto di prestito sociale viene rilasciato al socio intestatario il relativo libretto, con la medesima intestazione richiesta per il conto e il numero progressivo attribuito al conto. Il libretto di prestito sociale è strettamente personale e non è trasferibile e deve essere utilizzato per tutte le operazioni effettuate sul conto. Al socio intestatario viene, altresì, consegnata copia del contratto sottoscritto e copia del foglio informativo analitico relativo alle condizioni economiche in vigore alla data di apertura del conto.
7. Le successive modifiche al Regolamento ed alle condizioni economiche esclusi i tassi di interesse sono comunicate ai soci intestatari di conti mediante affissione del nuovo Regolamento e del foglio informativo analitico aggiornato presso la sede della Cooperativa. Entrambi i documenti devono riportare in calce alla copertina o alla prima pagina la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle modifiche apportate. Le variazioni al tasso di interesse devono essere comunicate per iscritto al Socio prestatore almeno trenta (30) giorni prima della loro applicabilità.

#### **Art.5 - Operazioni sui conti di prestito sociale**

1. I depositi e i prelevamenti sui conti di prestito sociale devono essere effettuati, dietro presentazione del relativo libretto, presso la sede della Cooperativa e gli altri eventuali sportelli dalla stessa istituiti.
2. I depositi possono essere effettuati da qualunque persona, purché munita del libretto, in contanti o mediante il versamento di assegni circolari, bancari, postali o vaglia postali. Le condizioni relative alla valuta di accreditamento e alla data di disponibilità delle somme versate (come meglio specificato nel successivo art. 6 comma 2) possono essere variate mediante specifica delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, e sono indicate nel foglio informativo analitico affisso presso la sede.
3. I prelevamenti devono essere effettuati personalmente dal socio intestatario del conto con la presentazione del libretto di prestito sociale.
4. Il socio intestatario può sottoscrivere presso gli uffici della Cooperativa ed in presenza di un funzionario della Cooperativa, che accerta l'autenticità della sottoscrizione, una delega a tempo indeterminato a favore di una o più persone non intestatarie ad effettuare singole operazioni di prelevamento. La persona delegata deve essere munita di un documento di riconoscimento non scaduto e depositare la propria firma. La delega può essere revocata con comunicazione scritta del socio intestatario inviata a

mezzo raccomandata o consegnata alla Cooperativa e si estingue automaticamente con il decesso dello stesso socio intestatario, con effetto dalla data in cui tale decesso sia noto alla Cooperativa.

5. Le operazioni di prelevamento di somme da conti vincolati per un determinato periodo di tempo, possono essere effettuate alle condizioni e nei limiti stabiliti dal successivo articolo 6.
6. Il socio intestatario del conto che sia anche prenotatario o assegnatario di alloggi sociali, o che comunque usufruisca di attività o servizi prestati dalla Cooperativa, può autorizzare la medesima a prelevare dal conto gli importi di cui sia debitore nei confronti della Cooperativa per i corrispettivi dovuti.
7. Tutte le operazioni effettuate su ciascun conto di prestito sociale sono annotate dalla Cooperativa sul relativo libretto e sono accompagnate dalla firma del dipendente incaricato. In caso di discordanza tra i movimenti risultanti dal libretto e la corrispondente scheda della Cooperativa fanno fede le scritture contabili di quest'ultima, e non le trascrizioni risultanti dal libretto, fermo restando quanto previsto al successivo comma 10. Gli interessi maturati al termine dell'anno solare e le relative ritenute fiscali sono annotati sul libretto in occasione della prima operazione effettuata dal socio intestatario nell'anno successivo.
8. Il libretto esaurito è ritirato dalla Cooperativa e sostituito con un nuovo libretto, con il medesimo numero e la medesima intestazione. Sul nuovo libretto è riportato il saldo del conto risultante dal libretto esaurito.
9. Il socio intestatario deve avere cura che sul libretto nessuno all'infuori del personale incaricato della cooperativa riporti iscrizioni o annotazioni.
10. Qualora il dipendente incaricato riscontri differenza fra i movimenti annotati sul libretto di prestito sociale e quelli risultanti dalle scritture della Cooperativa, il libretto verrà ritirato e sostituito con un nuovo libretto, nel quale saranno annotati il saldo del conto all'inizio dell'anno in corso e le operazioni effettuate dal 1° gennaio dello stesso anno. Per la sostituzione del libretto, deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che provvederà ad esporlo nel foglio analitico affisso presso la propria sede.
11. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il socio intestatario deve farne immediatamente denuncia scritta all'Autorità di Pubblica Sicurezza e, quindi, trasmettere copia della denuncia alla Cooperativa, che provvederà al blocco del conto corrispondente, rifiutando ogni ulteriore operazione. A seguito della denuncia, la Cooperativa provvederà all'estinzione del conto relativo al libretto smarrito, sottratto o distrutto ed all'apertura di un nuovo conto di prestito sociale, attribuendogli un nuovo numero, ed emettendo un nuovo libretto sul quale verrà riportato il saldo del libretto distrutto, smarrito o sostituito. Per la emissione del nuovo libretto, il socio intestatario dovrà corrispondere alla Cooperativa, a titolo di rimborso delle spese sostenute, l'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
12. Qualora il libretto oggetto della suddetta denuncia venga successivamente presentato alla Cooperativa, sarà ritirato, annullato e conservato agli atti dalla Cooperativa, la quale ne darà altresì comunicazione all'Autorità presso la quale il Socio aveva presentato la denuncia. All'atto della consegna del nuovo

libretto, il socio intestatario è tenuto a rilasciare alla Cooperativa una dichiarazione scritta con la quale riconosce che il libretto smarrito, sottratto o distrutto non ha più alcun valore e che la medesima Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione dello stesso.

13. La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al Socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

#### **Art.6 - Disponibilità delle somme depositate**

1. I prestiti sociali possono essere ordinari o vincolati per periodi di tempo predeterminati.
2. Ai prestiti sociali ordinari corrispondono conti di prestito sociale i cui depositi, se effettuati in contanti, possono essere prelevati dal giorno successivo a quello del deposito.

In qualsiasi momento il Socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di almeno due (2) giorni dal momento della richiesta del Socio. In via del tutto discrezionale, è tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

I depositi effettuati in assegni possono essere prelevati (salvo buon fine) dal giorno successivo al termine stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, che provvederà ad indicarlo nel foglio analitico affisso presso la propria sede.

3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'importo massimo dei nuovi conti vincolati che possono essere aperti, nonché la durata massima degli stessi. Il Consiglio di Amministrazione determina i relativi tassi di interesse, nonché ogni ulteriore caratteristica ritenuta opportuna.
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce ed aggiorna periodicamente il limite di importo per i prelevamenti che possono essere effettuati giornalmente dai conti di prestito sociale ordinari, sia per contanti che mediante assegno bancario emesso dalla Cooperativa, nonché la durata del preavviso per il prelevamento di importi superiori a detto limite. La Cooperativa si riserva la facoltà di rinunciare al preavviso richiesto per l'effettuazione di prelevamenti di importi superiori al limite sopra indicato. I prelevamenti in contanti non possono, in ogni caso, superare l'importo stabilito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 3.5.1991, n.143, convertito dalla legge 5.7.1991, n.197, e successive modificazioni (vedi nota in calce al presente articolo).

*Nota: l'art.1 del D.L. 3.5.1991. n. 143 convertito dalla legge 5.7.1991. n. 197 dispone che è vietato il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire sia complessivamente superiore a lire venti milioni, elevato ad Euro 12.500,00 dall'art. 1 del D.M. 17.10.2002; il trasferimento può tuttavia essere eseguito per tramite degli intermediari abilitati (assegno circolare, bancario o postale).*

5. Ai prestiti sociali vincolati corrispondono conti i cui depositi possono essere prelevati, con le stesse modalità indicate al comma precedente, dal giorno successivo a quello di scadenza del vincolo concordato con la Cooperativa. Le possibili durate del vincolo vengono deliberate dal Consiglio di

Amministrazione della Cooperativa e comunicate ai soci mediante affissione del foglio informativo analitico presso la sede della Cooperativa. La durata del vincolo prescelta dal socio e la corrispondente scadenza vengono riportate sul conto e sul libretto. Il conto vincolato è rinnovabile alla scadenza per un periodo anche diverso da quello del vincolo precedente. Qualora il socio intestatario non comunichi per iscritto alla Cooperativa, entro la scadenza del vincolo, la propria intenzione di rinnovare il vincolo o di trasformare il prestito vincolato in prestito ordinario, il vincolo si rinnoverà automaticamente per ulteriori tre mesi, con l'applicazione delle medesime condizioni economiche del prestito scaduto. Alla scadenza del trimestre, il prestito vincolato verrà automaticamente convertito in prestito ordinario.

6. Gli interessi annualmente maturati sui conti vincolati possono essere prelevati dal socio intestatario dal 15 gennaio al 15 febbraio dell'anno successivo. Trascorso tale termine, assumono lo stesso vincolo del capitale.
7. I soci intestatari di conti vincolati possono presentare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa una richiesta di restituzione anticipata, parziale o totale, della somma vincolata. In caso di accoglimento della richiesta, il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia differire la data fissata per il rimborso anticipato in relazione alle necessità ed alla situazione finanziaria della Cooperativa. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate e comunicate al socio intestatario entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta.
8. Sulla somma rimborsata anticipatamente si applica, con decorrenza dalla data di inizio del vincolo in corso, il tasso in vigore a tale data iniziale per i conti con vincolo di durata immediatamente inferiore al tempo trascorso dalla stessa data iniziale, diminuito della percentuale periodicamente decisa dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con riferimento all'anno di inizio del vincolo e comunicata ai soci mediante indicazione nel foglio informativo affisso presso la sede della Cooperativa. Se il tasso risultante da tale diminuzione risulta inferiore a quello in vigore alla data di inizio del vincolo in corso per i prestiti sociali ordinari, si applica quest'ultimo tasso per tutta la durata del prestito. Per i conti vincolati sui quali siano riconosciuti i tassi variabili di cui all'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, le variazioni intervenute nel periodo di durata del deposito della somma rimborsata sono applicate al tasso in vigore alla data di inizio del vincolo in corso diminuito ai sensi del presente comma.

#### **Art.7 - Interessi sulle somme depositate**

1. I prestiti sociali ordinari e vincolati fruttano, dalla valuta riconosciuta a ciascun deposito, l'interesse calcolato al tasso in vigore al momento dell'apertura del conto o, con la relativa decorrenza, a quello diverso successivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione. I tassi in vigore sono indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa, e in ogni caso non potranno superare il rendimento massimo consentito dalla legge.
2. Qualora a seguito di prelievi effettuati dal socio le disponibilità residue accreditate su un conto di prestito sociale risultino inferiori all'importo stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, gli stessi conti divengono infruttiferi per il periodo di tempo durante il quale tale valore

minimo non sia superato. Nel caso in cui tale eventualità si verificasse, la Cooperativa provvederà ad informarne il socio.

3. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa determina i giorni di valuta da attribuire alle varie tipologie di operazioni sui conti (depositi e prelievi). Essi sono indicati nel foglio informativo analitico affisso nella sede della Cooperativa. Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile e sono accreditati sul conto con la valuta del 1° gennaio dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono, ovvero con la valuta del giorno della chiusura del conto per i depositi estinti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'apertura di prestiti vincolati ai quali venga riconosciuta una remunerazione a tasso fisso e/o variabile. La remunerazione dei prestiti vincolati a tasso fisso non potrà essere variata per tutta la durata del vincolo. Per i prestiti vincolati a tasso variabile, il tasso iniziale verrà aumentato e diminuito, nel periodo di durata del vincolo, nella stessa misura assoluta e con le medesime decorrenze stabilite dal Consiglio di Amministrazione per il tasso applicato ai prestiti ordinari.
5. I tassi di interesse in vigore alla data di apertura del conto di prestito sociale in relazione alla sua natura sono riprodotti nel contratto sottoscritto dal socio intestatario e dagli eventuali cointestatari.
6. Le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai tassi di interesse applicati ai prestiti sociali e le relative decorrenze sono comunicate ai soci intestatari dei relativi conti mediante comunicazione inviata all'ultimo domicilio reso noto alla Cooperativa.

#### **Art.8 - Documentazione operazioni eseguite sui conti**

1. Entro il primo trimestre di ciascun anno, la Cooperativa invia per lettera semplice a ciascun socio intestatario di conti individuali di prestito sociale l'elenco delle operazioni effettuate sul conto nel corso dell'anno precedente, ivi compresa l'indicazione dell'ammontare degli interessi maturati e delle ritenute effettuate sugli interessi.
2. Il socio intestatario di un conto di prestito sociale ha diritto di richiedere, versando contestualmente alla Cooperativa il rimborso spese indicato nel foglio analitico illustrativo delle condizioni economiche in vigore, informazioni su singole operazioni o su gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le informazioni richieste devono essere fornite, per iscritto, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

#### **Art.9 - Fogli informativi analitici**

1. I tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate dalla Cooperativa ai prestiti sociali sono analiticamente indicati nel foglio informativo che deve restare affisso presso la sede della Cooperativa e consegnato al socio all'atto dell'apertura del conto.

2. I fogli informativi analitici sono conservati agli atti della Cooperativa per i cinque anni successivi alla data iniziale di affissione, essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

#### **Art.10 - Estinzione del conto di prestito sociale**

1. I Soci intestatari possono richiedere in qualunque momento l'estinzione del conto di prestito sociale ordinario ad essi intestato. Il libretto relativo al conto estinto viene ritirato dalla Cooperativa contestualmente all'estinzione.
2. I conti di prestito sociale vincolati vengono estinti automaticamente alla scadenza (fatta salva la proroga automatica di tre mesi di cui all'art. 6 comma 5), ovvero a seguito di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della richiesta di restituzione totale delle somme vincolate come previsto dall'art. 6 comma 7. In mancanza di diversa disposizione da parte dei soci intestatari, la Cooperativa provvederà ad accreditare le somme svincolate su un libretto di prestito sociale ordinario già aperto a nome degli stessi soci intestatari o, in mancanza, su un libretto che verrà aperto d'ufficio dalla Cooperativa a nome degli stessi soci intestatari.

#### **Art.11 - Recesso, esclusione o decesso del socio intestatario di conti di prestito sociale**

1. In caso di recesso dalla Cooperativa del socio che sia intestatario di conti di prestito sociale, le somme sugli stessi depositate cessano di essere considerate prestiti sociali con effetto dalla data del recesso e vengono portate a credito del socio con gli interessi maturati fino a tale data. Sul credito del socio non maturano ulteriori interessi.
2. In caso di esclusione dalla Cooperativa del socio che sia intestatario di conti di prestito sociale le somme sugli stessi depositate maturano interessi sino alla data del rimborso.
3. La Cooperativa può rivalersi sui crediti del socio di cui ai commi precedenti, in caso di sussistenza di debiti dello stesso socio nei confronti della Cooperativa.
4. Il socio receduto o escluso può provvedere al ritiro delle somme a suo credito risultanti da prestiti ordinari al netto degli eventuali debiti di cui al comma precedente, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data del recesso o esclusione.
5. Qualora i crediti di cui al comma precedente riguardino, in tutto o in parte prestiti vincolati, il Consiglio di Amministrazione stabilirà la data a decorrere dalla quale il relativo importo potrà essere ritirato, anche differendola rispetto alla data del recesso o esclusione.
6. In caso di decesso del socio intestatario di conti di prestito sociale, i familiari conviventi devono darne immediata comunicazione alla Cooperativa. Alle somme depositate sui conti intestati al socio deceduto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di eredità e di diritto di famiglia, nonché la disciplina prevista dall'art. 6, commi 7 e 8.

7. Le somme a credito dei soci in conseguenza degli eventi di cui ai commi precedenti dovranno essere riscosse entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data dell'evento, in mancanza di che tali somme verranno acquisite definitivamente dalla Cooperativa.

#### **Art.12 - Iscrizione Registri**

La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito. La Cooperativa è iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 0331313059 e all'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. A 107325.

#### **Art. 13 – Informative delle condizioni contrattuali**

Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito (e sulle spese), previsti dalla Sezione III, paragrafo 3.1, della Circolare della Banca d'Italia n° 229 del 21 aprile 1999, sono messi a disposizione dei Soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

#### **Art. 14 – Disposizioni applicative**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione del C.I.C.R. del 3.3.94 e nella Circolare della Banca d'Italia n° 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti.

#### **Art. 15 – Approvazione Regolamento**

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 15 Maggio 2006 ed entra in vigore lo stesso giorno e sostituisce il precedente Regolamento approvato in data 8/5/1997.

#### **Art.16 – Foro competente**

Ogni controversia fra la Cooperativa ed i soci riguardanti i prestiti disciplinati dal presente Regolamento è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.